

PRIVACY

LAVORATORE SEMPRE LOCALIZZABILE ATTRAVERSO LO SMARTPHONE AZIENDALE



Il Garante della privacy ha ritenuto ammissibile l'utilizzo dei dati di **localizzazione geografica**, rilevati da un'app, ben visibile sullo schermo, attiva sugli smartphone.

Con due decisioni del garante, due società telefoniche sono state autorizzate a utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da un'app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori. In materia si contrappongono, da una parte, le esigenze produttive dell'impresa, coordinando meglio gli interventi dei dipendenti, e di tutela della sicurezza dei dipendenti stessi, e dall'altra parte, la tutela della riservatezza.

Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare, quindi, dei rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità del dipendente.

Sono state imposte perciò delle **precauzioni** e, in particolare, il datore di lavoro dovrà:

- garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dall'applicazione installata siano riferibili **esclusivamente ai dati di geo-localizzazione** e non a ulteriori informazioni (es. dati relativi al traffico telefonico, sms, posta elettronica);
- configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un'**icona** che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva. L'icona dovrà essere sempre chiaramente visibile sullo schermo del dispositivo, anche quando l'applicazione lavora in background;
- **notificare** al Garante privacy il trattamento dei dati relativi alla localizzazione;
- **informare**, in maniera chiara e completa, i dipendenti interessati in merito alla natura dei dati trattati, alle caratteristiche del dispositivo, alle finalità perseguite, alle ipotesi in cui è consentita la disattivazione della funzione di localizzazione nel corso dell'orario di lavoro e alle conseguenze nel caso in cui la disattivazione avvenga con modalità non consentite;
- adottare le misure di sicurezza al fine di **preservare l'integrità dei dati trattati** e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati.

Infine, va ricordato che il trattamento può essere effettuato anche **senza acquisire il consenso degli interessati**, l'interesse del titolare è volto a soddisfare esigenze organizzative, produttive e legate alla sicurezza del lavoro, previa attivazione delle procedure previste dall'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori.